



Dipartimento Finanza Locale

Legge di Stabilità 2016
(Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Articolo unico

***Nota di lettura preliminare sulle norme di interesse dei Comuni
in materia di finanza e fiscalità locale***

Roma, 5 gennaio 2016

Testo a fronte commentato della Legge di stabilità 2016

Sommario

1. Esenzioni e agevolazioni IMU e Tasi.....	4
Modifiche alla disciplina dell'IMU	4
Immobili concessi in comodato e terreni agricoli (co. 10).....	4
Province autonome (co. 11-12)	5
Imponibilità dei terreni agricoli montani ai fini IMU (co. 13).....	6
Immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa e imposta sugli immobili situati all'estero (co. 15-16)	7
Esenzione dell'abitazione principale e altre modifiche alla TASI (commi 14 e 708)	8
Agevolazioni immobili a canone concordato (co. 53-54).....	9
Regime fiscale degli "imbullonati" (commi 21-24).....	10
2. Compensazioni, Fondo di solidarietà comunale e fabbisogni standard	13
Abolizione di gettiti e compensazioni finanziarie (co. 17)	13
Compensazione per i Comuni di Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta (co. 19).....	16
Fondo IMU-Tasi ridotto e non valido ai fini del saldo di competenza (co. 20)	17
Estensione al 2016 dei minori tagli per i Comuni terremotati (co. 457).....	17
Contributo Comune Campione d'Italia (co. 763)	18
Commissione tecnica per i fabbisogni standard (commi 29-34)	18
3. Blocco degli aumenti dei tributi locali e termine al 31 luglio per le variazioni 2015.....	20
Blocco aumenti tributi locali (co. 26)	20
Mantenimento maggiorazione TASI 2015 (co. 28)	21
Sanatoria delibere tributarie emanate il 31 luglio 2015 (co. 49)	21
4. Altre misure sulle entrate.....	22
Abrogazione dell' "IMU secondaria" (co. 25)	22
Flessibilità nella determinazione delle tariffe TARI (co. 27).....	22
Imposte ipotecarie e catastali (co. 58)	23
Proventi da concessioni edilizie (co. 737).....	23
Anticipazioni di tesoreria (co. 738).....	24
Imposta sulla pubblicità e sulle affissioni (co. 739).....	24
Riduzione contributo statale in conto interessi su mutui (co. 755)	25
Contributi straordinari	25
5. Il nuovo saldo di competenza finale	27
Abolizione del patto di stabilità interno (co. 707)	27

Il nuovo saldo di competenza: soggetti, composizione del saldo (co. 709-712)	28
Esclusione dal saldo di competenza (co. 713 e 716).....	29
Monitoraggio e certificazione del rispetto del saldo (co. 719-722 e 733)	31
Sanzioni mancato rispetto saldo (co. 723-727)	33
Saldo regionale verticale ed orizzontale (co. 728, 730-731).....	36
Saldo orizzontale nazionale (co. 732)	37
Regioni a statuto speciale (Sardegna esclusa) (co. 734).....	38
6. Piccoli comuni e fusioni	39
Incentivi alle fusioni (co. 18).....	39
Maggiori facoltà assunzionali per fusioni e Unioni e comuni minori (co. 229 e 762)	39
Attribuzione prioritaria spazi saldo regionale (co. 729).....	40
7. Norme finanziarie Province e Città metropolitane	41
Contributo per l'edilizia scolastica e la viabilità (co. 754)	41
Bilancio previsione 2016 (co. 756-757)	41
Utilizzo avanzo di amministrazione (co. 758)	42
Proroga rinegoziazione mutui (co. 759)	42
Norme sul personale (co. 760, 762, 764, 768-772)	43
Commissario per l'attuazione dell'Accordo Stato-Regioni sulle funzioni non fondamentali delle ex Province (co. 765-767, 774)..	45
8. Enti in pre-dissesto (co. 714-715)	47
9. Interventi sui territori colpiti dal terremoto del 2012 (commi 440-441 e 456).....	48
10. Altre norme di interesse.....	50
Zone Franche Urbane (co. 603 e 604)	50
Personale Uffici giudiziari (comma 617)	50
Organismi regionali strumentali alla gestione delle risorse comunitarie (co. 792-804).....	51
Obbligo di effettuare mediante strumenti telematici i pagamenti della PA superiori a 1000 euro (co. 904).....	52
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana (co. 974-978)	52

Testo legge (Articolo unico)	Commento
---------------------------------	----------

1. Esenzioni e agevolazioni IMU e Tasi

Modifiche alla disciplina dell'IMU

<i>Immobili concessi in comodato e terreni agricoli (co. 10)</i>	
<p>10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, le parole da: « , nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui » sono soppresse;</p> <p>b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:</p> <p>« 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 »;</p>	<p><i>Il comma 10 interviene sull'art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU.</i></p> <p><i>Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.</i></p> <p><i>Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il comodante deve risiedere nello stesso Comune;</i> - <i>il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;</i> - <i>il comodato deve essere registrato.</i> <p><i>Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.</i></p>

<p>c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;</p> <p>d) il comma 8-bis è abrogato;</p> <p>e) al comma 13-bis, le parole: « 21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « termine perentorio del 14 ottobre ».</p>	<p><i>Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016.</i></p> <p><i>La lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del dl 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016.</i></p> <p><i>La lettera d) abroga l'art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbattava l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.</i></p> <p><i>La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.</i></p>
<p>Province autonome (co. 11-12)</p>	
<p>11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.</p>	<p><i>Il comma 11 abroga l' art. 9 del d.lgs n.23 del 2011, nella parte in cui prevede (comma 8), che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono assoggettati all'IMU nel rispetto del limite dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione allo 0,1 per cento e la facoltà di prevedere esenzioni, detrazioni o deduzioni. La disposizione rappresenta un coordinamento normativo con la potestà, già attribuita alle predette autonomie dall'articolo 80 del DPR n. 670 del 1972, in base al quale le Province autonome hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU.</i></p>

<p>12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 ».</p>	<p><i>Il comma 12, anch'esso di mero coordinamento normativo, integra l'articolo 8 del d.lgs 23 del 2011 e prevede che le disposizioni in materia di tributi sostituiti con l'introduzione dell'IMU si applicano anche con riferimento alle imposte locali immobiliari istituite dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</i></p>
<p><i>Imponibilità dei terreni agricoli montani ai fini IMU (co. 13)</i></p>	
<p>13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:</p> <p>a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</p> <p>b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;</p> <p>c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.</p> <p>A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.</p>	<p><i>Al comma 13 viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</i> <i>- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 448 del 2001;</i> <i>- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttabile.</i> <p><i>L'ultimo periodo del comma 13 abroga, a decorrere dal 2016, i commi da 1 a 9-bis del dl 4 del 2015, che costituivano il punto di arrivo del reinserimento nell'IMU di parte dei terreni collinari e montani tra il 2014 e il 2015.</i></p> <p><i>Resta comunque ferma la norma (co. 9- quinquies) che prevede la "revisione" del gettito effettivo del 2014 (rivelatosi significativamente inferiore alle stime ministeriali) e sulla cui base le risorse dei Comuni coinvolte sono state integrate con un'assegnazione di 57,5 mln. di euro, per effetto di una norma inserita nel dl 78/2015. Anche per il 2015 resta opportuno un intervento analogo, purtroppo finora non previsto dalle norme, considerando che le risorse comunali da FSC sono state ridotte</i></p>

	<p>di circa 270 mln. di euro, a fronte di un gettito effettivo di gran lunga inferiore.</p> <p>Viene mantenuta altresì la deducibilità dell'IMI e dell'IMIS, rispettivamente della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento (co.9-ter e 9 – quater, art. 1, dl 4 del 2015).</p>
<p><i>Immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa e imposta sugli immobili situati all'estero (co. 15-16)</i></p>	
<p>15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"</p>	<p><i>Il comma 15 integra l'articolo 13, co.2 del dl 201 che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.</i></p>
<p>16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 è sostituito dal seguente:</p> <p>"15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica."</p>	<p><i>Il comma 16 sostituisce il co. 15- bis dell'articolo 19 del dl 201 del 2011, prevedendo l'esclusione dall'imposta sugli immobili situati all'estero non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate "di lusso" ("che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"), per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro.</i></p> <p><i>Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è confermata la spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluenza la quota di possesso.</i></p>

Esenzione dell'abitazione principale e altre modifiche alla TASI (commi 14 e 708)

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”;

d) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie

Il comma 14 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).

In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”). La formulazione del nuovo comma 639 non contribuisce ad una migliore definizione del concetto di “nucleo familiare”, sul quale rimangono margini di incertezza.

Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).

La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l'aliquota TASI dei cd. “immobili merce” è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

Va osservato che l'aliquota non potrà comunque essere aumentata rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26 della legge di stabilità. Per tale

<p>catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”</p> <p>e) al comma 688 le parole “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “termine perentorio del 14 ottobre”.</p>	<p><i>fattispecie, inoltre, rimane comunque ferma l'esenzione IMU, disposta dall'art. 13, co. 9-bis del dl 201 del 2011.</i></p> <p><i>La lettera d) integra il co.681 della legge di stabilità 2014. Viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli “immobili di lusso”, versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad inviare la delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero non abbia affatto determinato tale quota, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.</i></p> <p><i>Infine, con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora “perentorio”, entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al Mef, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre (data invariata). Si tratta di un coordinamento temporale con le disposizioni relative all'invio delle delibere IMU.</i></p>
<p>708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.</p>	<p><i>La disposizione chiarisce che per il 2014, il termine del 10 settembre per l'invio delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni Tasi al Mef è applicabile solo dai Comuni che non avevano già inviato le medesime delibere entro il precedente termine del 23 maggio 2014, utile per l'applicazione delle aliquote decise dal Comune fin dall'acconto di giugno 2014.</i></p>

Agevolazioni immobili a canone concordato (co. 53-54)

<p>53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,</p>	<p><i>Il comma 53 integra il contenuto dell'articolo 13 del decreto legge n. 214 del 2011, e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.</i></p>
---	---

l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.	
54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento."	<i>Il comma 54 modifica il comma 678, articolo 1, della legge di stabilità 2014 e prevede la medesima agevolazione (riduzione dell'imposta dovuta al 75%) anche per ciò che riguarda la TASI.</i>

Regime fiscale degli "imbullonati" (commi 21-24)

<p>21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.</p>	<p><i>Il comma 21 stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Risulta così profondamente innovata la prassi di determinazione della stima diretta dei fabbricati "speciali", confermata da numerose sentenze di Cassazione.</i></p> <p><i>La Relazione tecnica al ddl stabilità 2016, stima la riduzione delle rendite catastali dei fabbricati D per effetto della minor base imponibile indicata nella norma tra i 766 e gli 861 mln. di euro. Considerando tale minore rendita la perdita di gettito stimata a decorrere dal 2016, ai fini delle imposte locali immobiliari, ammonterebbe a circa 530 mln di euro, di cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>375 mln di euro di spettanza dello Stato (IMU ad aliquota di base);</i> - <i>155 mln di euro di spettanza dei Comuni.</i>
---	---

	<p><i>La quantificazione indicata tiene conto di:</i></p> <p><i>a) un'aliquota media effettiva IMU sui fabbricati D di 9,353 per mille e di un'aliquota media complessiva IMU/Tasi di 10,5 per mille;</i></p> <p><i>b) un andamento del gettito effettivo su tali categorie di immobili inferiore a quello potenziale ricavabile dalla base imponibile delle rendite catastali;</i></p> <p><i>c) la necessità di ristorare i Comuni delle Province di Trento e Bolzano della relativa perdita di gettito ai fini dei tributi immobiliari (IMI e IMIS) istituiti dalle province autonome in sostituzione di IMU e Tasi.</i></p> <p><i>La dimensione della perdita di gettito conseguente all'esclusione dei cd. "macchinari imbullonati", fissata in 155 mln. di euro, appare in realtà incerta, poiché riferita ad una base imponibile che non è oggetto di rilevazione nelle basi informative catastali e derivante da una norma di detassazione formulata in modo molto ampio. Soltanto l'esito della procedura di revisione delle rendite (prevista ai commi successivi, su domanda dei possessori dei fabbricati) potrà fornire elementi precisi, alla luce dei quali potrebbe rivelarsi necessaria l'integrazione delle risorse compensative attualmente previste.</i></p>
<p>22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.</p>	<p><i>I commi dal 22 al 24 dispongono la procedura in base alla quale potrà applicarsi il più favorevole criterio di determinazione delle rendite dei fabbricati a destinazione speciale.</i></p> <p><i>Il comma 22 dispone che per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma 21, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA. Il comma 23, limitatamente al 2016, dispone che la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento</i></p>
<p>23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.</p>	

24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanarsi, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

IMU/Tasi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 co. 4 del dl 201/2001 (efficacia delle nuove rendite a decorrere dall'anno successivo).

Il comma 24 stabilisce che, entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi agli aggiornamenti delle rendite catastali rispetto ai valori risultanti al 1° gennaio 2016. Lo stesso comma dispone, inoltre, che entro il 31 ottobre del 2016 il Mef, di concerto con il Ministero dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-Città, emana il decreto per ripartire il contributo di 155 milioni di euro attribuito ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. Per quanto riguarda il 2017, il contributo di 155 milioni di euro è ripartito secondo le stesse modalità del 2016, sulla base di un decreto di riparto da emanarsi entro il 31 marzo del 2017 che tiene conto degli ulteriori dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate e relativi a variazioni delle rendite riscontrate nell'arco di tutto il 2016.

La procedura indicata considera l'eventualità che, a seconda del flusso di variazioni richieste dai possessori di fabbricati di categoria D, intervengano ulteriori elementi da considerare ai fini del riparto "a decorrere" dall'anno 2017, rispetto a quelli già acquisiti per il 2016 (variazioni presentate entro il 15 giugno). Appare pertanto incongruo, anche a prescindere dall'eventualità di più generali sottostime, che l'ammontare del contributo compensativo da ripartire a favore dei Comuni sia mantenuto fisso sui 155 milioni di euro.

La dimensione del contributo dovrà invece seguire l'effettivo andamento delle variazioni su un arco pluriennale, dovendo riguardare tutti gli immobili già iscritti in catasto al 1° gennaio 2016 che, per qualsiasi motivo, siano oggetto di revisione della rendita connessa alla detassazione della componente "imbullonati" anche oltre i termini ora indicati nel comma 24.

2. Compensazioni, Fondo di solidarietà comunale e fabbisogni standard

Abolizione di gettiti e compensazioni finanziarie (co. 17)

17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.767,45 milioni di euro » e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»;

b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota

Il comma 17 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate.

La lett.a) prevede l'incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di cui al precedente paragrafo, con riferimento ai Comuni delle RSO e in quelli delle regioni Sicilia e Sardegna.

Viene modificato il comma 380-ter prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell'FSC è incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui:

- *Abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro ca.);*
- *Esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti per il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13;*
- *Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);*
- *Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari indipendentemente dalla residenza (260 mila euro ca.);*
- *Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso ab. principale (20,7 mln di euro);*
- *Riduzione del 25% dell'IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di euro ca.).*

La dotazione dell'FSC viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell'IMU comunale ridotta a 2.768,8 mln. di euro (a fronte dei 4.717,9 mln. degli anni 2013-15). La riduzione in

non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione; »;

c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi » sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi »;

d) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

e) al comma 380-quater.

1) dopo le parole: « 20 per cento » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018 »;

2) le parole: « approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre

questione (circa 1.950 mln. di euro) comporta una variazione della quota di alimentazione del Fondo da parte dei Comuni la cui percentuale può essere ora valutata intorno al 22% del gettito standard dell'IMU.

Alle compensazioni indicate si aggiungono gli importi dovuti per i Comuni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, pari complessivamente a circa 86 mln. di euro (co.19).

Con la lettera b), aggiunta nel corso dell'esame parlamentare, vengono consolidati i contributi già previsti attraverso accontamenti sul FSC fino al 2014, di 30 milioni di euro rispettivamente destinati alle unioni di Comuni e alle fusioni di Comuni.

Vengono formalizzate con legge (lett.c) le scadenze entro cui dovrà essere emanato il DPCM sui criteri di formazione e riparto dell'FSC. In particolare, per l'anno 2016 è prevista la data del 30 aprile. A decorrere dal 2017 invece, la data è fissata al 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Con la lett.d) si prevede che con il citato DPCM può essere variata la quota di alimentazione dell'FSC di spettanza comunale, e conseguentemente può essere rideterminata la dotazione complessiva del Fondo medesimo. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato saranno determinate con il DPCM "FSC".

La disposizione recata dalla lettera e), modificando il co. 380 – quater della legge di stabilità 2013, determina un incremento progressivo della quota del FSC da accantonare per essere redistribuita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. In particolare, viene disposto che tale quota sia pari al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 ed al 55 per cento per l'anno 2018.

Il punto 2 stabilisce che i fabbisogni standard, da prendere in considerazione ai fini del riparto dell'accantonamento, saranno

dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016 »;

3) le parole: « l'anno 2015 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « gli anni 2015 e 2016 »;

f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:

« 380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:

a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;

approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che sostituisce la COPAFF) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.

Con il punto 3) la previsione secondo cui l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei Comuni delle RSO è determinata in misura pari all'ammontare complessivo di IMU e Tasi ad aliquota standard e FSC netto è stata estesa anche al 2016. Tale ammontare è pari al 45,8 per cento complessivo della capacità fiscale determinata nel corso del 2014 con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie, fermo restando che l'ammontare 2016 potrà subire variazioni in diminuzione per effetto delle modifiche alle entrate comunali di cui ai commi precedenti della legge di stabilità.

La lettera f) aggiunge ulteriori tre commi alla legge di stabilità 2013: il 380-sexies, septies e octies.

Il 380-sexies prevede che l'incremento del Fondo pari a 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi, relativo al ristoro del mancato gettito dovuto alle esenzioni/agevolazioni IMU e Tasi, è ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli nell'anno 2015. L'importo in questione è quindi ancorato all'effettiva riduzione dovuta al nuovo assetto delle entrate e non soggetto ad alterazioni per altri elementi di calcolo.

Inoltre, per effetto di una modifica apportata dalla Camera, si prevede, a decorrere dal 2016, l'accantonamento di 80 milioni di euro a valere sul FSC da destinare ai Comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito TASI standard da abitazione principale. La ripartizione degli 80 milioni di euro è quindi destinata ad assicurare anche ai Comuni con aliquota

<p>b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.</p> <p>380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune ».</p>	<p><i>inferiore la piena compensazione del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.</i></p> <p><i>Il comma 380-septies prevede che a decorrere dal 2016 il Fondo di solidarietà, al netto degli importi corrisposti ai sensi del co. 380 -sexies venga distribuito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nei Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna in modo tale da mantenere la stessa dotazione netta del 2015;</i> - <i>nei Comuni delle RSO, la quota del Fondo non distribuita secondo il criterio perequativo sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta dell'FSC 2015.</i> <p><i>In ambedue i casi è fatto salvo il ristoro del gettito abolito secondo la previsione del precedente co. 380-sexies.</i></p> <p><i>Il comma 380-octies fornisce una definizione di "dotazione netta" dell'FSC riportata nel precedente comma. Essa corrisponde alla differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto dei maggiori importi erogati con il co. 380 - sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione a carico di ciascun comune.</i></p>
<p>Compensazione per i Comuni di Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta (co. 19)</p>	
<p>19. Per le medesime finalità di cui al comma 17, per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli- Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.</p>	<p><i>Il comma 19 prevede che per i Comuni delle RSS Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (cui la legge attribuisce competenza in materia di regolazione della finanza locale), la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minore accantonamento, pari a 85,97 mln di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La quantificazione della compensazione è operata sulla base del gettito effettivo IMU e Tasi derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.</i></p>

Fondo IMU-Tasi ridotto e non valido ai fini del saldo di competenza (co. 20)

20. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in

proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

Il comma 20 destina per il 2016 un contributo di 390 milioni di euro al cd. Fondo IMU/Tasi, già destinato tra il 2014 e il 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale (2013) al successivo regime Tasi – comprensivo dei vincoli alla fissazione delle aliquote di cui alla Legge di stabilità 2014 – non permetteva di ricostituire per intero il gettito perduto.

Il contributo è significativamente diminuito nel tempo, dai 625 mln. di euro del 2014 ai 472,5 del 2015, ai 390 attuali. Come già avvenuto nel 2015, il contributo verrà ripartito tra i Comuni con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Mef, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Mef del 6 novembre 2014. Resta pertanto ferma la metodologia di riparto contenuta nella nota Mef del 29 luglio 2014.

Le somme attribuite ai Comuni a tale titolo non entrano tra le entrate valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio, di cui ai successivi commi 707 e 734.

Analoga restrizione era stata prevista per il 2015 con riferimento all'esclusione dell'entrata dal saldo di Patto.

Estensione al 2016 dei minori tagli per i Comuni terremotati (co. 457)

457. Al comma 436 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2015 e 2016 ».

La riduzione dell'FSC di 1.200 milioni di euro annui di cui al co. 436 della legge di Stabilità 2015, continua a non applicarsi nel 2016 ai comuni colpiti dai terremoti dell'aprile 2009 (Abruzzo) e del maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto), mentre si applica nella misura del 50 per cento ai colpiti dagli eventi sismici del 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

<i>Contributo Comune Campione d'Italia (co. 763)</i>	
763. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, è attribuito al medesimo comune un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2016. Per l'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo della legge 24 dicembre 2012, n. 228 da ripartire sulla base dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera b) del medesimo comma 380-ter, è ridotta di 9 milioni di euro.	<i>Con il comma 763 si prevede per il 2016 un contributo di 9 milioni di euro da destinare al Comune di Campione d'Italia, finanziato attraverso una riduzione del FSC 2016 di pari importo.</i>
<i>Commissione tecnica per i fabbisogni standard (commi 29-34)</i>	
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, quattro designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro per gli affari regionali, uno designato dall'Istituto Nazionale di Statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste e uno designato dalle regioni.	<i>La Copaff (Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale) è sostituita dalla "Commissione tecnica per i fabbisogni standard", formata da 11 componenti scelti dalle Istituzioni competenti (ANCI, ISTAT, MEF e Min. Interno; il Presidente è designato dal Consiglio dei Ministri).</i>
30. La Commissione di cui al comma 29 è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese. La Commissione definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua istituzione, le modalità di organizzazione e di funzionamento e stabilisce la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.	<i>In base al co. 30, l'istituzione della Commissione, che si avvale dalle strutture del MEF, non comporta spese aggiuntive né sono previsti compensi o rimborsi per i membri. <i>Entro 10 giorni dall'istituzione, in prima seduta, la Commissione definisce modalità di organizzazione, funzionamento e tempistica dei lavori.</i></i>
31. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216, la lettera e) è sostituita dalla seguente:	<i>Il comma 31 modifica il comma 1 lett e) dell'articolo 5 del decreto legislativo 216 del 2010 e prevede che la Commissione approvi le metodologie e le elaborazioni per la determinazione dei</i>

<p>«e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.».</p>	<p><i>fabbisogni anche in tempi diversi. Decorsi 15 gg dal loro ricevimento e in assenza di osservazioni, metodologia ed elaborazioni si intendono accettate e vengono trasmesse da SOSE al RGS e Dipartimento finanze del Mef.</i></p>
<p>32. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo,</p>	<p><i>Il comma 32 modifica il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216/2010. Con uno o più decreti, il Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta – anche separatamente – la metodologia di calcolo e le elaborazioni. Lo schema di decreto ha a corredo una relazione tecnica, sugli effetti finanziari, approvata in sede di Conferenza Stato città.</i></p> <p><i>In caso di adozione dei soli fabbisogni, il decreto può essere adottato trascorsi 15 gg ed è pubblicato in GU.</i></p> <p><i>Nel caso di adozione della nota metodologica sulla procedura dei calcoli, trascorsi i 15 gg, lo schema passa alle Camere per il parere della Commissione bicamerale per l'attuazione del Federalismo fiscale e alle commissioni parlamentari competenti per gli effetti finanziari.</i></p> <p><i>Decorsi 15 gg, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato in GU.</i></p> <p><i>Se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui ne indica le motivazioni.</i></p>

<p>il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per comuni e province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione».</p>	
<p>33. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216, le parole da: «che si avvale» fino a: «federalismo fiscale» sono soppresse.</p>	<p><i>Il comma 33 rappresenta una norma di coordinamento con le altre disposizioni che prevedono la soppressione della Copaff, formalmente disposta dal comma 34, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Lo stesso comma trasferisce le funzioni di segreteria tecnica, già svolte dalla Copaff, sono trasferite agli uffici della Conferenza unificata.</i></p>
<p>34. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono definitivamente trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera.</p>	

3. Blocco degli aumenti dei tributi locali e termine al 31 luglio per le variazioni 2015

<p><i>Blocco aumenti tributi locali (co. 26)</i></p>	
<p>26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle</p>	<p><i>Il comma 26 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e, solo per i Comuni della Sicilia, entro il 30 settembre 2015.</i></p>

<p>addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</p>	<p><i>Sono comunque applicabili le disposizioni relative alla possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative con riferimento al settore sanitario (finanza regionale), anche ai fini di accesso alle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35 del 2013 (art. 2 e 3).</i></p> <p><i>Il blocco non si applica inoltre alla TARI e agli enti locali che deliberano il dissesto e pre-dissesto ai sensi del decreto legislativo n.267 del 2000.</i></p>
<p><i>Mantenimento maggiorazione TASI 2015 (co. 28)</i></p>	
<p>28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.</p>	<p><i>Il comma 28 permette il mantenimento della maggiorazione TASI di cui al comma 677 della Legge di Stabilità 2014, entro il limite della misura applicata nel 2015 e anche in assenza di detrazioni sull'abitazione principale ormai del tutto esclusa dal prelievo TASI, a condizione che il Comune adotti un'apposita deliberazione del Consiglio.</i></p> <p><i>La formulazione definitiva del comma 28 fa venir meno la sanatoria, a suo tempo approvata dal Senato e sostenuta dall'Anci, delle delibere tributarie approvate oltre il termine del 30 luglio (termine per la deliberazione dei bilanci 2015, ora di fatto prorogato al 31 luglio per effetto del comma 49).</i></p>
<p><i>Sanatoria delibere tributarie emanate il 31 luglio 2015 (co. 49)</i></p>	
<p>49. Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.</p>	<p><i>Il comma 49, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal</i></p>

	<p>30 luglio 2015 al 31 luglio “in quanto ultimo giorno del mese di luglio”.</p> <p>La disposizione in esame fa quindi salve le delibere di approvazione e variazione delle aliquote e dei regolamenti tributari, approvate dai Comuni entro il 31 luglio 2015.</p>
--	---

4. Altre misure sulle entrate

Abrogazione dell’ “IMU secondaria” (co. 25)	
<p>25. L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è abrogato.</p>	<p><i>Il comma 25 abroga la disciplina recata dall’art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, relativa all’istituzione, a decorrere dal 2016, dell’imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull’occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.</i></p>
Flessibilità nella determinazione delle tariffe TARI (co. 27)	
<p>27. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;</p> <p>b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».</p>	<p><i>La modifica recata dal co. 27 accoglie una proposta Anci sulla determinazione delle tariffe Tari</i></p> <p><i>In base alla nuova disposizione, i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e il 2017– i coefficienti per la determinazione della Tari superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 del 1999.</i></p> <p><i>Tale disposizione produce l’effetto di evitare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli eccessivi repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune realtà economiche, oltre che le famiglie numerose, nel passaggio all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe di cui al citato DPR 158.</i></p>

	<p><i>Con la lettera b) viene soppressa la previsione in base alla quale a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, compresi i costi di smaltimento in discarica, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Tale previsione non era al momento attuabile in quanto i valori dei fabbisogni standard, pur essendo riferiti anche al servizio di gestione dei rifiuti, non sono stati elaborati in modo sufficientemente analitico e tale da tenere nella dovuta considerazione le modalità di organizzazione del sistema di affidamento e i diversi ambiti di attività. Appare pertanto opportuno aver postposto il termine in questione, potendo così tenere conto non solo delle specificità del settore rifiuti, ma anche dell'avvio dei sistemi di centralizzazione e razionalizzazione della spesa locale attraverso il sistema dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.</i></p>
<p><i>Imposte ipotecarie e catastali (co. 58)</i></p>	
<p>58. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.</p>	<p><i>Il comma 58 rappresenta una norma interpretativa e sancisce che l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione delle imposte ipotecarie e catastali valgono per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della legge n.865 del 1971, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.</i></p>
<p><i>Proventi da concessioni edilizie (co. 737)</i></p>	
<p>737. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.</p>	<p><i>Il co. 737 accoglie una proposta dell'Anci, consentendo ai Comuni, per gli anni 2016 e 2017, di destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico dell'edilizia a spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché a spese di progettazione delle opere pubbliche. Si consente pertanto di destinare i proventi concessori per spese correnti, seppur</i></p>

	<i>strettamente legate alla conservazione del patrimonio pubblico locale.</i>
<i>Anticipazioni di tesoreria (co. 738)</i>	
738. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016».	<i>Anche il co.738 accoglie una proposta dell’Anci. Viene prorogato al 31 dicembre 2016 l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, anche al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente.</i>
<i>Imposta sulla pubblicità e sulle affissioni (co. 739)</i>	
739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice.	<p><i>Il co.739 richiesto dall’Anci, sana i numerosi problemi applicativi insorti a seguito dell’abrogazione, ad opera del dl n.83 del 2012, delle disposizioni contenute all’art. 11, co.10, della legge n.449 del 1997, che consentivano ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 1998, di aumentare l’imposta sulla pubblicità e le affissioni fino ad un massimo del 20% (a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadro era consentito aumentare l’imposta fino ad un massimo del 50%).</i></p> <p><i>L’abrogazione dell’art. 10, co.11, della legge n.449 del 1997, divenuta efficace a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del dl n.83/2012), ha ingenerato incertezze circa la legittimità degli aumenti d’imposta decisi per effetto di una norma ormai abrogata, ancorché deliberati prima del 26 giugno 2012 e tacitamente prorogati di anno in anno ai sensi dell’art.1, co. 169, della legge n.296/2006.</i></p> <p><i>Il contenzioso che ne è scaturito ha visto il prodursi di una giurisprudenza ondivaga. La disposizione fornisce un’interpretazione autentica della norma che pone definitiva e pacifica soluzione alle controversie, assicurando legittimità e vigenza agli aumenti deliberati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa.</i></p>

<i>Riduzione contributo statale in conto interessi su mutui (co. 755)</i>	
755. Al comma 540 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».	<i>Il comma 755 riduce l'ammontare del sostegno all'accensione di mutui degli enti locali varata con la legge di stabilità 2015 (co. 540). L'importo del contributo statale in conto interessi viene ridotto a 30 milioni di euro annui e resta riferito ad operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorra dal 2016.</i>
<i>Contributi straordinari</i>	
342. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma , successivamente all'avvenuta riassegnazione di cui al comma 343, la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2009, n. 115.	<i>I commi da 342 a 344 fanno riferimento al contributo pari a 3,9 milioni di euro al comune di Parma, per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma. Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.</i>
343. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 342.	
344. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".	

<p>345. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.</p>	<p><i>Il comma 345 autorizza la spesa di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale europea della cultura» per il 2019.</i></p>
<p>346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di « Capitale europea della cultura » riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019.</p>	<p><i>Ai sensi del comma 346, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili previste dalla legislazione vigente, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Inoltre, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019 in favore del Comune di Matera.</i></p>
<p>347. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.</p>	<p><i>Il co. 347 destina inoltre 20 mln. di euro nel quadriennio 2016-2019 per il completamento del restauro dei "Sassi".</i></p>
<p>465. Al comune di Sarno è riconosciuto un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso.</p>	<p><i>Ai sensi del comma 465, al comune di Sarno è riconosciuto un trasferimento straordinario di 1 milione di euro annui per il biennio 2016-17, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime per sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del Comune in relazione alla frana del 1998.</i></p>
<p>598. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e</p>	<p><i>Il comma 598 dispone che, a titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Sicilia in relazione all'accoglienza</i></p>

<p>rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.</p>	<p><i>di profughi e rifugiati, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Le modalità di riparto delle predette risorse è disposta con decreto ministeriale.</i></p>
<p>750. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorsi al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.</p>	<p><i>Ai sensi del comma 750, per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710, non sono considerate le spese sostenute dal Comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorsi al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.</i></p>
<p>761. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.</p>	<p><i>Il comma 761 prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.</i></p>

5. Il nuovo saldo di competenza finale

<p><i>Abolizione del patto di stabilità interno (co. 707)</i></p>	
<p>707. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31</p>	<p><i>Il comma 707 abroga la normativa relativa al patto di stabilità interno.</i></p> <p><i>Rimangono fermi gli adempimenti per il monitoraggio e la certificazione del patto 2015, nonché le sanzioni per il mancato rispetto dell'obiettivo patto 2015 e degli anni precedenti. Analogamente, restano in vigore gli effetti connessi alla disciplina dei patti orizzontali 2014-2015.</i></p> <p><i>Restano altresì in vigore gli adempimenti previsti in capo alla regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, nonché le sanzioni in caso di</i></p>

<p>della legge 12 novembre 2011, n.183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e al comma 7 dell'articolo 4 ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.</p>	<p><i>mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015.</i></p>
<p><i>Il nuovo saldo di competenza: soggetti, composizione del saldo (co. 709-712)</i></p>	
<p>709. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.</p>	<p><i>Il comma 709 precisa che gli enti locali e le regioni (gli enti cui si riferisce l'articolo 9, co.1, della 243/2012), concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai commi 707-734 della legge di stabilità 2016. Le Unioni di Comuni non sono tenute al rispetto del vincolo.</i></p>
<p>710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728,730, 731 e 732.</p>	<p><i>Il comma 710 introduce il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali quale nuovo riferimento ai fini del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica.</i></p> <p><i>Tale saldo deve assumere un valore non negativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale.</i></p>
<p>711. Ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo</p>	<p><i>Il comma 711 dettaglia le voci del saldo in termini di competenza. In particolare, le entrate finali sono quelle risultanti dai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.</i></p>

<p>pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.</p>	<p><i>Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Purtroppo tale dispositivo vale attualmente "limitatamente all'anno 2016", mentre è auspicabile la sua stabilizzazione almeno per un triennio.</i></p>
<p>712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.</p>	<p><i>Il comma 712 dispone l'esclusione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri dal saldo di competenza utile ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.</i></p> <p><i>Il prospetto da allegare, a decorrere dal 2016, al bilancio di previsione contiene infatti le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo. Tale prospetto non considera gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.</i></p>
<p><i>Esclusione dal saldo di competenza (co. 713 e 716)</i></p>	
<p>713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto</p>	<p><i>713. Per l'anno 2016, fino a concorrenza di complessivi 480 milioni di euro, nel saldo di competenza non rilevano le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. Ai fini dell'ottenimento di questi spazi finanziari, gli enti locali comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, entro il 1° marzo 2016, gli spazi di cui necessitano, che saranno attribuiti secondo un ordine prioritario di interventi indicati nel comma stesso (lett. a), b) e c)).</i></p>

<p>del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:</p> <p>a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;</p> <p>b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni;</p> <p>c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.</p> <p>Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.</p>	<p><i>I beneficiari e l'importo dell'esclusione sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale.</i></p> <p><i>Va inoltre menzionato il comma 717 che mette a disposizione attraverso l'INAIL 50 milioni di euro per gli interventi "Buona scuola", ulteriori rispetto a quanto previsto per la sicurezza degli edifici scolastici dal dl n. 69 del 2013 (art. 18, co. 8).</i></p>
<p>716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse</p>	<p><i>Il comma 716 stabilisce, per l'anno 2016, l'esclusione dal saldo di competenza delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale "conseguenti ad attività minerarie", effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e</i></p>

<p>rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.</p>	<p><i>su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per un importo massimo di 20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.</i></p> <p><i>I beneficiari e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città entro il 15 aprile. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle richieste.</i></p>
<p><i>Monitoraggio e certificazione del rispetto del saldo (co. 719-722 e 733)</i></p>	
<p>719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p><i>Il comma 719 contiene le indicazioni per il monitoraggio del rispetto del saldo. Gli enti locali trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di competenza, con tempi e modalità definiti con decreti del MEF sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</i></p>
<p>720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascuno ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http:// pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di</p>	<p><i>Il comma 720 stabilisce modalità (via web) e termine (31 marzo dell'anno successivo) per la certificazione del rispetto del saldo di competenza. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 709, si applicano le sole sanzioni previste in materia di personale. Rispetto alla</i></p>

<p>revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 719. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e).</p>	<p><i>normativa Patto, il termine entro il quale è ammesso l'invio in ritardo della certificazione con questa sola sanzione è stato ridotto da 60 a 30 giorni.</i></p>
<p>721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.</p>	<p><i>Il comma 721 individua le sanzioni per la mancata trasmissione della certificazione. Ricalcando la normativa del Patto di stabilità, stabilisce che nel caso in cui decorsi 30 giorni (erano 60 nella normativa Patto) dal termine per l'approvazione del rendiconto, l'Ente non abbia ancora provveduto all'invio della certificazione, il Presidente dei revisori dei conti, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di revisore, provvede all'invio della certificazione stessa entro i successivi 30 giorni. L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno è sospesa fino alla data di trasmissione della documentazione da parte del commissario ad acta. Nel caso in cui il commissario ad acta invii la certificazione entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano le sanzioni relative al blocco delle assunzioni del personale e alla riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (previste al successivo comma 723, lettere e) ed f)). L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno è sospesa fino alla data di trasmissione della documentazione da parte del commissario ad acta. Il comma 723 introduce una ulteriore sanzione rispetto alla normativa del Patto: ferme restando le precedenti sanzioni, decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della</i></p>

	<i>gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione delle risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno oggetto di sospensione. Quest'ultima disposizione suscita forti dubbi non solo in termini di ragionevolezza della sanzione, ma sulla sua stessa applicabilità.</i>
722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710.	<i>Decorsi 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i Comuni non possono più far valere rettifiche favorevoli alla certificazione inviata, mentre restano tenuti a trasmettere una nuova certificazione, se quest'ultima rileva un peggioramento rispetto all'obiettivo di saldo già certificato.</i>
733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.	<i>Se, sulla base dei dati del monitoraggio, risultano andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il MEF, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, propone misure di contenimento della predetta spesa (comma 733). Il comma, già previsto dalla normativa Patto, è stato rivisto alla luce del saldo.</i>
<i>Sanzioni mancato rispetto saldo (co. 723-727)</i>	
723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime Regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le	<i>Il comma 723, riprendendo gran parte delle sanzioni già previste per le violazioni del patto di stabilità (co. 26, art. 31, della legge 183/2011), prevede le seguenti sanzioni in caso di inadempienza del saldo:</i> - <i>il taglio delle risorse (fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale) in misura pari allo scostamento (lett. a)</i> - <i>il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente (nel Patto era rispetto all'importo annuale medio dell'ultimo triennio) (lett. c)</i> - <i>il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; pertanto, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere</i>

somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228;

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto

con istituzioni creditizie o finanziarie devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento del Patto nell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito (lett. d)

- *il blocco delle assunzioni di personale. Il divieto di assunzioni abbraccia il personale assunto a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. Sono inoltre vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale blocco (lett. e)*
- *la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto all'importo risultante al 30 giugno 2014 (lett. f).*

<p>altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.</p>	
<p>724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 723, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.</p>	<p><i>Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, gli enti locali devono comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione al Mef. In questo caso si applicano tutte le sanzioni di cui al comma precedente nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento (commi 724-725).</i></p>
<p>725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p>	
<p>726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734 sono nulli.</p>	<p><i>I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole per il conseguimento del saldo sono nulli</i></p>
<p>727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo</p>	<p><i>L'ulteriore sanzione pecuniaria direttamente a carico degli amministratori e del responsabile del servizio economico-finanziario ha un ammontare pari ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento dell'elusione per i primi, fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) per i secondi. La sanzione è stabilita dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nei casi in cui</i></p>

<p>di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.</p>	<p><i>accertino che il rispetto del saldo è stato raggiunto mediante imputazioni contabili non corrette o attraverso altre forme elusive.</i></p>
<p><i>Saldo regionale verticale ed orizzontale (co. 728, 730-731)</i></p>	
<p>728 Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.</p>	<p><i>Il comma 728, alla stregua dei precedenti Patti regionali (verticale ed orizzontale), prevede che le regioni (ad eccezione della Sicilia e del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Province Autonome di Trento e di Bolzano) possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione (era la flessibilità orizzontale del Patto) e della regione stessa (era la flessibilità verticale del Patto).</i></p>
<p>730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia</p>	<p><i>I criteri redistributivi adottati a livello regionale sono definiti previo confronto in sede CAL, ovvero, se il CAL non è istituito, con i rappresentanti regionali degli enti locali.</i></p> <p><i>Gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere.</i></p> <p><i>Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni comunicano agli enti locali interessati i nuovi saldi obiettivo e al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi</i></p>

<p>e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.</p>	<p><i>informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, con riferimento agli enti locali e alla regione stessa.</i></p> <p><i>Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo (comma 730).</i></p>
<p>731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.</p>	<p><i>Il comma 731 disciplina le regole per “la restituzione” degli spazi finanziari ceduti o acquisiti ai sensi dei precedenti commi. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nel biennio successivo, un miglioramento del saldo di competenza, commisurato annualmente alla metà degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo sono, invece, attribuiti saldi obiettivo peggiorati, secondo i medesimi criteri di cui sopra. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.</i></p>
<p>Saldo orizzontale nazionale (co. 732)</p>	
<p>732. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web "http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web "http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15</p>	<p><i>Il comma 732 ripropone il previgente meccanismo del patto orizzontale nazionale, disponendo che gli enti locali che prevedono di conseguire un saldo finale di competenza di cui al comma 710 negativo, entro il 15 giugno, possono richiedere per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728, gli spazi di cui necessitano per sostenere impegni di spesa in conto capitale.</i></p> <p><i>Gli enti locali che prevedono invece di conseguire un saldo finale di competenza di cui al comma 710 positivo possono comunicare al MEF entro il 15 giugno gli spazi che intendono cedere. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti sia superiore all'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti.</i></p>

<p>giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.</p>	<p><i>Agli enti che acquisiscono spazi, nel biennio successivo è peggiorato l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita; agli enti che cedono spazi, l'obiettivo è migliorato in misura annualmente pari alla metà del valore degli spazi ceduti. In ogni caso la somma dei maggiori spazi ceduti e di quelli attribuiti è pari a zero per ogni anno di riferimento.</i></p>
<p><i>Regioni a statuto speciale (Sardegna esclusa) (co. 734)</i></p>	
<p>734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n.228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.</p>	<p><i>Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano, non si applicano le sanzioni di cui al comma 723 e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno come attuata dagli accordi sottoscritti tra le regioni stesse e lo Stato.</i></p>

6. Piccoli comuni e fusioni

<i>Incentivi alle fusioni (co. 18)</i>	
<p>18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>« 1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari »;</p> <p>b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».</p>	<p><i>Il comma 18 modifica l'art. 20 del dl 95 del 2012.</i></p> <p><i>La lettera a) prevede che a decorrere dall'anno 2016 il contributo straordinario ai Comuni nati dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è elevato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e in misura comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Le modalità di riparto del contributo sono demandate all'approvazione di un decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</i></p> <p><i>In particolare, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità, è stabilito che venga data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità. Tale priorità è assicurata anche ai fini del riparto delle eventuali disponibilità eccedenti il fabbisogno, nel qual caso occorrerà tener conto della popolazione e del numero dei Comuni oggetto della fusione o incorporazione.</i></p> <p><i>La lettera b) stabilisce che il contributo straordinario è assicurato alle fusioni di Comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.</i></p>
<i>Maggiori facoltà assunzionali per fusioni e Unioni e comuni minori (co. 229 e 762)</i>	
<p>229. A decorrere dal 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad</p>	<p><i>Il comma 229 dispone che dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni</i></p>

<p>assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.</p>	<p><i>di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.</i></p>
<p>762. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.</p>	<p><i>Il comma 762, con il primo periodo di portata generale, conferma le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale previste dalla normativa sul Patto di stabilità, che ora vengono riferite al nuovo saldo di competenza.</i></p> <p><i>Con il secondo periodo, sono inoltre confermate le agevolazioni concesse a favore degli enti sottoposti al nuovo saldo di competenza ma esclusi nel 2015 dal vincolo del Patto di stabilità (in particolare i Comuni fino a mille abitanti). Il richiamo al comma 562 della Legge finanziaria per il 2007 rinnova il limite della spesa per il personale al "corrispondente ammontare dell'anno 2004". Gli stessi enti possono reintegrare per intero il turn-over del personale a tempo indeterminato.</i></p>
<p><i>Attribuzione prioritaria spazi saldo regionale (co. 729)</i></p>	
<p>729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a mille abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.</p>	<p><i>Il comma 729 accoglie un emendamento Anci, prevedendo che, ai fini dell'attribuzione degli spazi finanziari regionali, siano considerate prioritarie le richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a mille abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, enti non sottoposti al patto di stabilità interno in base alla previgente normativa.</i></p>

7. Norme finanziarie Province e Città metropolitane

Contributo per l'edilizia scolastica e la viabilità (co. 754)	
<p>754. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.</p>	<p><i>Il comma 754 stanziava un contributo a favore di province e Città metropolitane delle RSO finalizzato a interventi di viabilità ed edilizia scolastica, così ripartito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 495 milioni di euro nel 2016, di cui 245 milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro delle CM, ○ 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, di cui 220 milioni di euro annui a favore delle province e 250 milioni di euro annui delle CM ○ 400 milioni di euro a decorrere dal 2021, di cui 150 milioni di euro annui a favore delle province e 250 milioni di euro annui delle CM. <p><i>I criteri di riparto saranno definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 28 febbraio 2016, comunque "tenendo anche conto" degli impegni assunti nell'ultimo triennio con riferimento agli interventi di viabilità ed edilizia scolastica.</i></p>
Bilancio previsione 2016 (co. 756-757)	
<p>756. Per l'esercizio 2016, le province e le città metropolitane:</p> <p>a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016;</p> <p>b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.</p>	<p><i>Il comma 756 consente a Province e Città metropolitane la facoltà di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016, anziché almeno triennale come previsto dall'armonizzazione contabile (lettera a), nonché la possibilità di applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato per il mantenimento degli equilibri finanziari (lettera b).</i></p>
<p>757. Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riclassificato secondo lo</p>	<p><i>La modifica al dl 78/2015 introdotta dal comma 757 dispone che nel caso di esercizio provvisorio 2016, per le Province e le Città</i></p>

<p>schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni».</p>	<p><i>metropolitane le disposizioni dell'art. 163 TUEL si applicano sulla base degli schemi del bilancio armonizzato.</i></p>
<p><i>Utilizzo avanzo di amministrazione (co. 758)</i></p>	
<p>758. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente per l'anno 2016 dei bilanci delle città metropolitane e delle province, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2015. Le quote dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015 così svincolate sono applicate al bilancio di previsione per l'anno 2016 delle città metropolitane e delle province dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni.</p>	<p><i>Il comma 758 prevede che le province e le Città metropolitane, al fine di garantire l'equilibrio finanziario di parte corrente dei bilanci 2016, possono utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno precedente derivante dai trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti dalle regioni, qualora queste ultime operino lo svincolo di tali somme nel rispetto delle modalità condivise in sede di Conferenza unificata.</i></p> <p><i>Le quote così svincolate sono applicate al bilancio di previsione per l'anno 2016 delle Città metropolitane e delle province dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015.</i></p> <p><i>Infine, per la medesima finalità, è consentito il rifinanziamento, a valere sui bilanci delle regioni, delle somme in questione anche sulle annualità successive all'anno 2015.</i></p>
<p><i>Proroga rinegoziazione mutui (co. 759)</i></p>	
<p>759. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: «nell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015 e 2016»;</p> <p>b) dopo la parola: «richiedente» sono aggiunte le seguenti: «, che può utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione».</p>	<p><i>Il comma 759 punto a) proroga al 2016 la possibilità (già concessa nel 2015 dalla legge di stabilità 190/2014) a province e Città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui in scadenza che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in caso di esercizio provvisorio. Il punto b) specifica che gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.</i></p>

Norme sul personale (co. 760, 762, 764, 768-772)	
760. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 215, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».	<i>Il comma 760 proroga al 2015 la deroga (già prevista per il 2014) per le sanzioni previste in capo alle province in caso di mancato rispetto dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale.</i>
764. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro. Il fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al 66 per cento del predetto fondo è destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016, ed è ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, la restante quota del 34 per cento del fondo è finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, la predetta quota del 34 per cento del fondo di cui al presente comma è ripartita tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione	<i>Il comma 764 stabilisce, per il 2016, la costituzione di un fondo di 60 milioni di euro nello stato previsione del Ministero dell'interno. Il 66 per cento di tale fondo è destinato alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016, ed è ripartita entro il 28 febbraio 2016, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La restante quota del 34 per cento del fondo è finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico del personale soprannumerario delle province.</i>

<p>e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.</p>	
<p>768. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016 nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.</p>	<p><i>Il comma 768 stabilisce che il personale delle città metropolitane e delle province, collocato in posizione utile nelle apposite graduatorie del Ministero della giustizia, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.</i></p>
<p>769. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.</p>	<p><i>Il comma 769 prevede che l'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province da parte dell'amministrazione della giustizia di cui al comma 425 della Legge di Stabilità 2015 è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.</i></p>
<p>770. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.».</p>	<p><i>Il comma 770 stabilisce che, nel caso in cui per effetto di norme regionali, le funzioni e il personale di polizia amministrativa locale vengano riassegnati a città metropolitane e province, la dotazione organica di tali enti viene incrementata delle medesime unità di personale.</i></p>
<p>771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla</p>	<p><i>Il comma 771 dispone l'acquisizione presso gli uffici giudiziari di un contingente di 1.000 dipendenti degli enti di area vasta tra il 2016 e il 2017 specificatamente finalizzato al supporto dei processi di digitalizzazione.</i></p>

<p>graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 7 ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.</p>	
<p>772. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 768, 769 e 771 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.</p>	<p><i>Le acquisizioni di personale ex provinciale da parte della Giustizia sono scomputate dal personale soprannumerario adibito a funzioni non fondamentali degli enti di provenienza.</i></p>
<p><i>Commissario per l'attuazione dell'Accordo Stato-Regioni sulle funzioni non fondamentali delle ex Province (co. 765-767, 774)</i></p>	
<p>765. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un Commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al Commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il Commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e</p>	<p><i>Entro trenta giorni dalla data di entrata della presente legge di stabilità, sentita la Conferenza Unificata, è nominato un Commissario al fine di assicurare il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle Città metropolitane. Il Commissario, al quale non è corrisposto alcun compenso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali (comma 765).</i></p>

<p>comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>766. Il Commissario, sentite le Regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 765, come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il Commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015.</p>	<p><i>I commi 766 e 767 assicurano il trasferimento delle risorse umane di cui al comma precedente, conferendo al Commissario i poteri idonei a tali finalità, anche nei casi in cui il trasferimento sia stato avviato ma non completato.</i></p>
<p>767. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il Commissario opera d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.</p>	
<p>774. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.</p>	<p><i>Il comma 774 mantiene ferme le penalizzazioni per quelle regioni che alla data del 31 ottobre 2015 non abbiano attuato l'accordo del settembre 2014 in materia di trasferimento di funzioni e di personale di pertinenza delle province e delle Città metropolitane (trasferimenti finanziari compensativi, quantificati da un decreto del Ministro per gli affari regionali ex art. 7, co 9-quinquies, del dl 78/2015).</i></p>

8. Enti in pre-dissesto (co. 714-715)

<p>714. Gli enti locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.</p>	<p><i>Il comma 714 accoglie una richiesta dell'Anci ed estende a tutti i comuni che hanno presentato nel 2013 o 2014 procedure di riequilibrio pluriennale a norma dell'articolo 243-bis del TUEL (cd "pre-dissesto") quanto attualmente previsto per i soli comuni sperimentatori della nuova contabilità, relativamente ai più ampi termini temporali previsti dai principi contabili armonizzati per il ripiano del disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui: 30 anni anziché 10 anni.</i></p> <p><i>La norma, pertanto, rende omogeneo il periodo per il recupero del disavanzo, stabilendo un unico arco temporale trentennale, così da superare gli effetti della sovrapposizione delle normative sul pre-dissesto e sulla nuova contabilità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, gli enti interessati possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale trentennale previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Parallelamente, la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate a questi stessi enti è anch'essa effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.</i></p>
<p>715. Gli enti che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.</p>	<p><i>Anche il comma 715 accoglie una proposta Anci, estendendo anche agli enti in pre-dissesto la facoltà di utilizzare, durante tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale, i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza alcun vincolo di destinazione.</i></p>

9. Interventi sui territori colpiti dal terremoto del 2012 (commi 440-441 e 456)

<p>440. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica.</p> <p>Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p><i>Il comma 440 dispone l'attribuzione, per l'anno 2016, di 160 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica a seguito del sisma del maggio 2012.</i></p> <p><i>La copertura è ottenuta facendo ricorso a fondi ancora disponibili per la ricostruzione (dl 95/2012, art. 3-bis, co. 6)</i></p>
<p>441. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al comma 710 ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui</p>	<p><i>Ai sensi del comma 441, per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, finalizzate a fronteggiare eventi sismici e la ricostruzione.</i></p> <p><i>L'esclusione è limitata ad un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro (Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro; Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione).</i></p>

<p>all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	
<p>456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.</p>	<p><i>Il comma 456 dispone che per gli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, da corrispondere nell'anno 2016 (ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 228 del 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge n. 147 del 2013), sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.</i></p>

10. Altre norme di interesse

<i>Zone Franche Urbane (co. 603 e 604)</i>	
<p>603. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza".</p>	<p><i>I commi 603 e 604 fanno riferimento alle zone franche urbane. In particolare, il co. 603 dispone che le risorse stanziare in favore delle zone franche urbane con il dl 66/2014 (art. 22-bis) siano destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle zone franche ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009.</i></p>
<p>604. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.</p>	<p><i>Il comma 604 si riferisce alle zone franche urbane dell'obiettivo "Convergenza" e prevede l'emanazione di nuovi bandi a cura del MISE, finanziati da risorse derivanti da rinunce o revoche di precedenti beneficiari e da eventuali risorse regionali.</i></p>
<i>Personale Uffici giudiziari (comma 617)</i>	
<p>617. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p><i>Il comma 617 proroga il termine del 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 (di cui all'articolo 21-quinquies del decreto legge n. 83 del 2015), entro il quale è consentito agli uffici giudiziari, previa stipulazione di apposite convenzioni da concludere in sede locale, autorizzate dal Ministero di giustizia, in</i></p>

<p>a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2015” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2016”;</p> <p>b) al comma 3 dopo le parole “15 per cento” sono aggiunte le seguenti “per l’anno 2015 e del 20 per cento per l’anno 2016”.</p>	<p><i>applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra lo stesso Ministro e l’ANCI, di avvalersi dei servizi svolti dal personale dei comuni già applicato presso i medesimi uffici prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 1, comma 526 della legge n. 190 del 2014.</i></p> <p><i>La lett. b) aumenta dal 15 al 20% il valore massimo dei servizi forniti nell’ambito delle convenzioni, calcolato con riferimento alla dotazione del capitolo di spesa del Ministero della Giustizia, appositamente costituito per l’esercizio diretto dei servizi e degli acquisti già forniti dai Comuni.</i></p>
<p><i>Organismi regionali strumentali alla gestione delle risorse comunitarie (co. 792-804)</i></p>	
<p>792. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1° gennaio 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.</p> <p>793. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale.</p>	<p><i>I commi in questione dispongono per le Regioni e le Province autonome, la possibilità di costituire organismi strumentali “per gli interventi europei” destinati a gestire con maggior efficienza gli interventi assistiti da contributi dell’Unione europea.</i></p> <p><i>Si rimandano a specifico approfondimento i contenuti di dettaglio del nuovo organismo.</i></p>

794-804.: <i>omissis</i>	
<i>Obbligo di effettuare mediante strumenti telematici i pagamenti della PA superiori a 1000 euro (co. 904)</i>	
904. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.	<i>Il comma 904 mantiene fermo per tutte le Pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a 1000 euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.</i>
<i>Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana (co. 974-978)</i>	
<p>974. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.</p> <p>975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio</p>	<p><i>È istituito il Programma straordinario di intervento e di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.</i></p> <p><i>Entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio sulla base di modalità e contenuti da definirsi con un DPCM entro il 31 gennaio (co. 975).</i></p> <p><i>Le risorse vengono assegnate, attraverso la stipula di convenzioni o accordi di programma, sulla base di un'istruttoria svolta da un Nucleo di valutazione appositamente costituito presso la Presidenza del Consiglio (Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, co. 976-977).</i></p> <p><i>Il Programma si avvale di un fondo di 500 milioni (co. 978) istituito "per il 2016".</i></p>

2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

977. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono

alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.

978. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.